

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA GESTIONE
DELLE NUMERAZIONI UTILIZZATE PER LE RACCOLTE FONDI
TELEFONICHE PER FINI BENEFICI DI UTILITA' SOCIALE
(REDATTO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 7
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 8/15/CIR E S.M.I.
COME INTEGRATO DALLA DELIBERA 17/17/CIR)

Versione del 24.10.2017

Gli operatori autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire numerazioni 455XY (di seguito, congiuntamente, denominati "Gestori"),

VISTI

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/136/CE, che ha emendato la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica;
- il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" ("c.c.e.") modificato dal decreto legislativo del 28 maggio 2012, n. 70, ed in particolare quanto disposto all'art. 83, comma 2 del c.c.e. in materia di "codici di condotta";
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, recante "Codice del consumo" e s.m.i.;
- il "Codice di Autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche non profit" del 23 luglio 2012 redatto ai sensi dell'art. 30, comma 8 dell'allegato A della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.
- la delibera n. 8/15/CIR recante il "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" e s.m.i., ed in particolare nell'allegato A l' art. 22, comma 7 in tema di codice di autoregolamentazione, di seguito PNN;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31/10/07;
- la delibera n. 17/17/CIR recante "Modifiche ed integrazioni del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR e successive modificazioni, in relazione all'uso dei codici 455 di cui all'articolo 22";

CONSIDERATO

1. che la raccolta di fondi tramite l'utilizzo di numerazioni dedicate ai servizi di raccolta fondi dei Gestori ha raggiunto un elevato livello di conoscenza e di gradimento presso il grande pubblico ed i consumatori;
2. che i Gestori singolarmente o insieme ad altri Gestori possono, come previsto dalla delibera 17/17/CIR individuare modalità di remunerazione per tutte le attività e l'utilizzo dei sistemi correlati alla concreta realizzazione del servizio di raccolta fondi da porre in capo alle Organizzazioni Destinatarie;
3. il ricavato effettivo delle donazioni - da intendersi ciò che il Gestore effettivamente incassa dal proprio cliente - effettuate sia attraverso SMS sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia - è interamente devoluto all'Organizzazione Destinataria, previa la sottoscrizione, in via separata con i Gestori singolarmente o insieme ad altri Gestori, dell'apposito "Mandato con Rappresentanza", ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile;
4. che il numero di richieste di apertura di numerazioni che pervengono ai Gestori che aderiscono al presente Codice da parte delle organizzazioni destinarie della numerazione - come definite all'art. 1 del presente codice - è in costante aumento;
5. che le raccolte di fondi tramite numerazioni a ciò dedicate, per apportare un vero valore aggiunto alle organizzazioni destinarie della numerazione che ne fanno richiesta, sono efficaci solamente se supportate da specifiche campagne di comunicazione pianificate su media che riescano a raggiungere un vasto pubblico;
6. che la comunicazione dei media è determinante per il successo delle campagne di raccolta fondi che si basano sulla più ampia diffusione delle iniziative solidali presso il grande pubblico;
7. che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nel quadro regolamentare relativo al PNN definito dapprima dalla Delibera n. 26/08/CIR e successivamente dalla Delibera 52/12/CIR, dalla Delibera 8/15/CIR e dalla delibera 17/17/CIR e s.m.i., ha individuato e normato l'utilizzo delle numerazioni per l'attività

di raccolta fondi telefonica per fini benefici di utilità sociale ed ha, allo scopo, identificato l'arco di numerazione "455XY" come "numerazioni pubbliche a regime speciale", da utilizzarsi per tali finalità senza obbligo di interconnessione;

8. che ai sensi e per gli effetti della normativa in materia la raccolta fondi telefonica tramite numerazione 455XY è esente da IVA per le organizzazioni destinatarie della numerazione (Legge 28 febbraio 2005, n.21: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.124/E - 12 Agosto 2005");

9. che i Gestori pur non essendo obbligati ad aderire alle campagne di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale da parte di enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche, di cui all'allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, come integrata dalla delibera 17/17/CIR, art. 22, comma 1, lettera e, sono tenuti ad utilizzare le numerazioni "455XY" qualora decidano di aderirvi, nel rispetto di quanto riportato al punto 8 che precede, valutando le richieste nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, come meglio specificato dall'art.3, tenuto altresì conto del materiale presentato dalle organizzazioni che richiedono la numerazione e della effettiva disponibilità di risorse;

10. che l'art. 22, comma 8 dell'allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, così come modificato dalla delibera 17/17/CIR e s.m.i, prevede l'adozione di un codice di autoregolamentazione per l'erogazione dei servizi di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale;

11. che il Dipartimento di Protezione Civile, la RAI, gli Operatori della comunicazione e i Gestori hanno sottoscritto il 27 giugno 2014 il Protocollo d'Intesa per l'attivazione e diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali.

ADOTTANO

il seguente "Codice di Autoregolamentazione" per la gestione delle numerazioni utilizzate per la raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale.

Codice di Autoregolamentazione

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente Codice si intende per:

Gestori: soggetti aderenti al Codice, autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire numerazioni 455XY e/o dotati di clienti attestati sulle rispettive reti. All'interno di questi si definiscono:

- a. *Operatori di Rete*: le imprese autorizzate a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
- b. *Operatore Mobili Virtuali*: gli Operatori sprovvisti di risorse frequenziali che forniscono al pubblico servizi di comunicazioni mobili e personali, in tutto o in parte, tramite infrastrutture di rete di un altro Operatore, c.d. Operatore Ospitante.

Cliente: soggetto fruitore, attuale o potenziale, di servizi offerti dai Gestori tra i quali il servizio di raccolta fondi definito dal presente Codice.

Codice: il presente Codice di Autoregolamentazione tra i Gestori in materia di gestione delle numerazioni utilizzate per la raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale.

Raccolta Fondi Comune: l'iniziativa per fini benefici di utilità sociale per cui è possibile utilizzare, da parte dei gestori congiuntamente secondo la maggioranza come indicato nel successivo art. 7, una numerazione ad assegnazione permanente o ad assegnazione temporanea tra quelle individuate al successivo articolo 2, commi 3 e 4.

Raccolta Fondi non Comune: l'iniziativa per fini benefici di utilità sociale per cui è possibile utilizzare, da parte dei gestori singolarmente, una numerazione ad assegnazione temporanea tra quelle individuate al successivo articolo 2, comma 5.

Numerazione/i: numerazione/i 455XY disciplinate dal PNN come "numerazioni pubbliche a regime speciale", da utilizzarsi senza obbligo di interconnessione per la raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale".

Numerazioni ad assegnazione permanente: Si intendono le numerazioni 455U₁U₂ con U₁=1,2,3 e U₂=0÷9, che vengono assegnate permanentemente ad una Organizzazione destinataria della numerazione. Sulle numerazioni ad assegnazione permanente, le organizzazioni destinatarie della numerazione potranno svolgere più campagne di raccolta nel corso dell'anno solare. Le campagne di raccolta, e le informazioni ad esse relative, devono comunque essere comunicate preventivamente ai Gestori secondo le indicazioni riportate agli articoli 3 e 4. Nel caso la numerazione venga richiesta in corso d'anno, l'assegnazione sarà valida da quel momento. Gli eventuali oneri che i gestori potranno porre in carico alle organizzazioni destinatarie della numerazione saranno commisurati alla durata effettiva di assegnazione fino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

Numerazioni ad assegnazione temporanea: si intendono le numerazioni 455U₁U₂ con U₁=0,8,9 e U₂=0÷9, che vengono assegnate temporaneamente ad una

Organizzazione destinataria della numerazione per lo svolgimento di una sola campagna di raccolta alla volta. Anche in tale situazione le campagne di raccolta, e le informazioni ad essa relative, devono comunque essere comunicate preventivamente ai gestori.

Organizzazione destinataria della Numerazione (beneficiaria): le organizzazioni registrate presso l'apposita anagrafe unica delle Onlus. Possono in ogni caso utilizzare la Numerazione le organizzazioni di volontariato (di cui alla l. 266/91) iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, le ONG riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (ai sensi della l. 49/1987) e le cooperative sociali (ai sensi della l. 381/91) iscritte all'albo nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero competente e le organizzazioni che beneficiano dell'esenzione IVA secondo quanto riportato al precedente punto 8 e comunque tutte le organizzazioni no profit (guida Agenzia per le Onlus) ad eccezione dei soggetti espressamente esclusi dal presente codice come indicato all'art. 3 comma 10.

Mandato con Rappresentanza: il contratto sottoscritto da ciascun Gestore singolarmente o insieme ad altri Gestori e dalla Organizzazione destinataria della numerazione volto a disciplinare la raccolta fondi.

Anagrafe unica delle ONLUS: anagrafe tenuta presso le Direzioni Regionali delle Entrate.

Servizi di Base: si intende la fornitura, da parte dell'operatore di comunicazione elettronica (Gestore), di tutte quelle prestazioni strettamente necessarie al servizio di raccolta fondi. Ci si riferisce alla configurazione del numero, alla gestione del servizio e al trasporto degli SMS o, in genere, del traffico telefonico.

Servizi Innovativi: sono i servizi facoltativi, forniti dai gestori, su richiesta delle organizzazioni destinatarie della numerazione, che si aggiungono al servizio base e che possono migliorare il servizio base offerto. Tali servizi sono stabiliti su base negoziale e nella piena discrezionalità da parte dei singoli Gestori. Si cita, a titolo esemplificativo, la reportistica, il mantenimento di basi di dati, la raccolta del consenso del cliente, per il trasferimento del dato anagrafico e di contatto ad altro titolare (Onlus), che verrà effettuata secondo le modalità concordate tra i Gestori.

Costi Variabili: costi connessi alla raccolta e terminazione del traffico telefonico (come definiti dalla delibera 17/17/CIR).

Costi di Configurazione e gestione: costi di configurazione delle numerazioni, di gestione delle piattaforme intelligenti, IVR, attività di test e configurazione dei messaggi (come definiti dalla delibera 17/17/CIR).

Articolo 2

(Principi generali e ambito di applicazione)

1. Il presente Codice ha l'obiettivo di disciplinare la raccolta di fondi tramite l'utilizzo di una Numerazione nel rispetto del quadro normativo di fonte primaria e secondaria vigente.
2. le numerazioni utilizzabili, sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione vigente, per le attività di raccolta fondi sono le seguenti, distinte per le Numerazioni assegnate permanentemente e per le numerazioni assegnate temporaneamente:
 - Numerazioni destinate ad assegnazione permanente: 455U₁U₂ con U₁=1,2,3 e U₂=0÷9;

- Numerazioni destinate ad assegnazione temporanea: 455U₁U₂ con U₁=0,8,9 e U₂=0÷9;
- le Numerazioni 455U₁U₂ con U₁=4,5,6,7 e U₂=0÷9 sono riservate per sviluppi futuri e per evoluzione delle richieste.

3. I Gestori hanno individuato, in base all'effettiva disponibilità di risorse, le seguenti numerazioni ad assegnazione permanente per le Raccolte Fondi Comuni (30 Numerazioni): 455U₁U₂ con U₁=1,2,3 e U₂=0÷9 di un valore che può essere di 1€ e/o 2€ per le raccolte tramite SMS e di un valore che può variare da un minimo di 2€ ad un massimo di 10€ per chiamate in fonia in coerenza con i tetti di prezzo stabiliti dal PNN.

4. I Gestori hanno individuato, in base all'effettiva disponibilità di risorse, le seguenti numerazioni ad assegnazione temporanea per le Raccolte Fondi Comuni (21 Numerazioni): 455U₁U₂ con U₁= 8 e U₂=0÷9, 455U₁U₂ con U₁= 9 e U₂=0÷9 e 45500 di un valore che può essere di 1€ e/o 2€ per le raccolte tramite SMS e di un valore che può variare da un minimo di 2€ ad un massimo di 10€ per chiamate in fonia in coerenza con i tetti di prezzo stabiliti dal PNN.

5. I Gestori hanno individuato, in base all'effettiva disponibilità di risorse, le seguenti numerazioni ad assegnazione temporanea per le Raccolte Fondi Non Comuni (9 Numerazioni): 455U₁U₂ con U₁=0 e U₂=1÷9 di un valore che può essere di 1€ e/o 2€ per le raccolte tramite SMS e di un valore che può variare da un minimo di 2€ ad un massimo di 10€ per chiamate in fonia in coerenza con i tetti di prezzo stabiliti dal PNN. Tali ultime numerazioni potranno essere utilizzate secondo quanto indicato nell'art. 3 comma 4.

6. Due numerazioni dedicate alla raccolta fondi tramite sms o chiamate in fonia (45599 e 45500) saranno lasciate sempre libere ed attivabili entro le 48 ore dalla richiesta del Dipartimento di Protezione Civile in risposta a gravi esigenze del

territorio colpito da eccezionali eventi emergenziali che hanno provocato ingenti danni e/o vittime. Il presupposto per attivare le procedure per la raccolta di fondi privati in esenzione IVA è l'adozione della delibera di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Dipartimento di Protezione Civile, RAI, Operatori della comunicazione e Operatori di telefonia.

7. Le Numerazioni comuni di cui ai precedenti commi 3 e 4, possono essere utilizzate solo per le iniziative approvate da almeno un numero di Gestori firmatari del Codice che garantisce la copertura di almeno l'85% dell'utenza nazionale..

8. Il valore della chiamata e/o dell'SMS verrà comunicato pubblicamente di volta in volta per ogni iniziativa da parte dell'Organizzazione destinataria della Numerazione.

9. Le Numerazioni individuate da AGCOM per le attività di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale sono utilizzate senza obbligo di interconnessione.

10. Al raggiungimento del 80% dell'utilizzo delle numerazioni ad assegnazione permanente, i Gestori segnalano all'Autorità la necessità di ampliare tale disponibilità.

11. Le Numerazioni sono assegnate alle Organizzazioni Destinatrici della numerazione richiedenti il servizio di raccolta fondi in coerenza con quanto disposto dalla delibera 17/17/CIR, puntualmente disciplinato nell'articolo 3 del presente codice.

Articolo 3

(Criteri di assegnazione delle Numerazioni)

1. I Gestori che sottoscrivono il Codice hanno concordato i seguenti criteri che dovranno essere osservati in sede di attribuzione delle Numerazioni:

1. le Numerazioni verranno utilizzate esclusivamente per iniziative nel campo della raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale per le Organizzazioni destinatarie della Numerazione;
2. le Numerazioni non potranno essere utilizzate, di conseguenza, per iniziative diverse dalla raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale (quali ad es. iniziative di televoto come definite dall'allegato A alla delibera n. 38/11/CONS) così come previsto dal PNN;
3. l'Organizzazione richiedente l'avvio di una campagna di raccolta fondi sia su Numerazione permanente sia su Numerazione temporanea di tipo comune, all'atto della richiesta, dovrà fornire a ciascun Gestore la seguente documentazione:
 - i. atto Costitutivo;
 - ii. statuto;
 - iii. gli ultimi 2 anni di Bilancio e Nota Integrativa redatti secondo le linee guida del settore;
 - iv. comunicazione di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS ex art. 11 D. Lgs. 460/97 per le Onlus ivi iscritte;
 - v. documentazione attestante l'iscrizione nell'apposito albo o registro per le cd "Onlus di diritto" ai sensi dell'art.10 comma 8 del D.lgs 460/97;
 - vi. bilancio sociale o relazione di missione (se predisposti), o sintetica relazione sulle attività svolte dall'organizzazione che ha richiesto la Numerazione;
 - vii. per le Raccolte Fondi non Comuni uno o più dei requisiti sopra citati rimane a discrezione del Gestore e/o dei Gestori

interessati e potranno essere visionati sui singoli siti dei Gestori stessi.

4. il periodo di apertura della Numerazione Temporanea Comune sarà limitato ad un massimo di 20 giorni e non sarà prorogabile, salvo argomentate motivazioni concordate fra tutti i Gestori aderenti alla specifica iniziativa; per le Raccolte Fondi non Comuni tale requisito sarà stabilito volta per volta dal Gestore tenuto conto delle caratteristiche dell'iniziativa e per il tempo strettamente necessario.
5. il periodo di apertura della Numerazione Permanente Comune sarà relativa ad un anno solare o a porzione di esso, in caso di richiesta in corso d'anno, e sarà rinnovabile tacitamente per il successivo anno solare, salvo comunicazione di recesso del Mandato di rappresentanza da far pervenire a ciascun gestore entro il 30 settembre. In caso di rinnovo l'organizzazione destinataria della numerazione dovrà inviare gli aggiornamenti sulla documentazione indicata al comma 1.3 entro il 31 marzo, pena, la revoca della numerazione come previsto al successivo articolo 3.11..
6. In conformità con quanto previsto dall'art. 22, comma 12 dell'allegato A alla delibera AGCOM n. 8/15/CIR come modificata dalla delibera 17/17/CIR e s.m.i. , il periodo di "latenza" per la riassegnazione di una Numerazione Permanente è di 3 mesi, mentre il periodo di latenza per le Numerazioni ad assegnazione Temporanea, tra la fine di una raccolta e l'inizio di quella successiva, è fissato in almeno 15 giorni solari.
7. L'Organizzazione che richiede la Numerazione dovrà rispettare i tempi tecnici necessari ai Gestori per le procedure di verifica dei requisiti e di attivazione del servizio, presentando la richiesta di un numero 455XY, completa dei documenti necessari, entro il primo giorno del mese precedente a quello in cui si intende iniziare la raccolta fondi.

8. Volendo far salva la possibilità di accesso a tutte le Organizzazioni che soddisfino i requisiti richiesti, le Organizzazioni destinatarie della numerazione dei fondi non potranno ottenere una Numerazione temporanea per più di due iniziative all'anno.
9. Le Numerazioni 455xy non potranno essere assegnate per sostenere iniziative promosse da Organizzazioni che siano anche Associazioni Consumeristiche o Partiti Politici e Movimenti di Opinione, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di Categoria, nonché per promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche.
10. Le Numerazioni Permanenti sono assegnate alle Organizzazioni Destinatriche richiedenti il servizio di raccolta fondi in coerenza con quanto disposto dalla delibera 17/17/CIR, ossia in base alla tempistica della richiesta (da pervenire via PEC) secondo cui il numero è assegnato al primo richiedente. Dovendo l'Organizzazione beneficiaria effettuare richiesta a tutti i gestori firmatari del Codice, si considererà come tempistica della richiesta la prima pervenuta in ordine di tempo ad uno qualsiasi dei Gestori. Nel caso di richiesta giunta contemporaneamente si procederà ad estrazione a sorte.
11. In caso di esaurimento delle Numerazioni Permanenti disponibili, la richiesta di assegnazione non potrà essere soddisfatta. Le relative campagne di raccolta potranno essere svolte tuttavia sulle Numerazioni Temporanee di volta in volta disponibili. Una Numerazione ad assegnazione Permanente potrà essere revocata dai gestori all'Organizzazione assegnataria per i seguenti motivi:
 - i. nel caso non siano state effettuate almeno 2 campagne in un anno solare di riferimento;;
 - ii. si hanno evidenze che l'organizzazione non abbia più le caratteristiche che permettono l'effettuazione della raccolta;

- iii. mancato invio entro il 31 marzo in caso di rinnovo, degli aggiornamenti sulla documentazione indicata al comma 1.3.;
- iv. le raccolte effettuate in determinate campagne non sono state destinate ai fini dichiarati dall'organizzazione;
- v. espressa richiesta della Organizzazione di recedere dall'assegnazione di quella specifica Numerazione da effettuarsi da parte dell'organizzazione destinataria nei confronti dei Gestori, entro il 30 settembre;
- vi. evidenze che l'Organizzazione non abbia rispettato gli accordi contrattuali previsti nel mandato con rappresentanza, con gravi inadempienze anche pregresse.

2. Nel caso di richieste di iniziative che non rispettino anche uno solo dei criteri sopra citati il Gestore non potrà procedere all'assegnazione della Numerazione.

Articolo 4

(Criteri di attivazione delle Numerazioni per lo svolgimento di campagne di raccolta fondi)

1. I Gestori che sottoscrivono il Codice hanno concordato i seguenti criteri che dovranno essere osservati in sede di attivazione delle Numerazioni per lo svolgimento di una campagna di raccolta fondi:

- 1. il rispetto di quanto descritto all'art.3 comma 1.1, 1.2.;
- 2. l'aver già fornito la documentazione descritta all'art. 3 comma 1.3.;
- 3. l'Organizzazione richiedente l'avvio di una campagna di raccolta fondi sia su Numerazione Permanente sia su Numerazione Temporanea di tipo

Comune, all'atto della richiesta, dovrà fornire a ciascun Gestore la seguente documentazione:

- i. progetto di raccolta fondi:
 - a. descrizione dettagliata delle azioni e delle modalità di realizzazione del progetto da finanziare, completa di budget di spesa preventiva, delle tempistiche di realizzazione oltre che una previsione della destinazione precisa dei fondi;
 - b. indicazione delle ulteriori fonti di finanziamento diverse dal numero 455XY, a garanzia della sostenibilità del progetto;
 - c. piano di comunicazione a sostegno della raccolta fondi; il piano di comunicazione, a carico dell'Organizzazione con il quale verrà pubblicizzata la raccolta fondi per renderla effettivamente efficace, dovrà prevedere l'utilizzo di canali di comunicazione appropriati (es. canali televisivi su reti nazionali, canali radiofonici, etc);
 - ii. in caso di precedenti raccolte fondi, l'Organizzazione dovrà fornire al Gestore, ai sensi di quanto richiamato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 59/E del 31/10/07, una rigorosa rendicontazione dell'utilizzo dei fondi raccolti;
 - iii. per le Raccolte Fondi non Comuni uno o più dei requisiti sopra citati rimane a discrezione del Gestore e/o dei Gestori interessati e potranno essere visionati sui singoli siti dei Gestori stessi.
4. Le singole campagne di raccolta fondi sia su Numerazioni assegnate Permanentemente, sia su Numerazioni assegnate Temporaneamente devono essere sottoposte di volta in volta all'approvazione dei Gestori,

oltre che essere comunicate ad AGCOM ed al Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dalla normativa vigente.

5. L'Organizzazione che richiede l'avvio di una campagna di raccolta fondi, sia su Numerazione Permanente sia su Numerazione Temporanea di tipo Comune, dovrà rispettare i tempi tecnici necessari ai Gestori per le procedure di verifica dei requisiti e di attivazione del servizio, presentando la richiesta, completa dei documenti necessari entro il primo giorno del mese precedente a quello in cui si intende fare la raccolta fondi.
6. L'attivazione di una Numerazione per una campagna di raccolta fondi, sia su Numerazione Permanente sia su Numerazione Temporanea di tipo Comune, potrà essere rifiutata, anche singolarmente dai Gestori, all'Organizzazione assegnataria per i seguenti motivi:
 - i. si hanno evidenze che l'organizzazione non abbia più le caratteristiche che permettono l'effettuazione della raccolta;
 - ii. mancata completezza e rispondenza della documentazione indicata ai comma 1.3. sia dell'art. 3 che dell'art. 4;
 - iii. le raccolte effettuate in campagne precedenti non sono state destinate ai fini dichiarati dall'organizzazione destinataria fatto salvo diverso avviso dei gestori in base alle giustificazioni fornite dall'organizzazione destinataria della numerazione;
 - iv. evidenze che l'Organizzazione non abbia rispettato gli accordi contrattuali previsti nel mandato con rappresentanza, con gravi inadempienze anche pregresse;
 - v. discrezionalità del singolo gestore nella non partecipazione alla singola campagna di raccolta fondi.

2. Nel caso di richieste di iniziative che non rispettino anche uno solo dei criteri sopra citati i Gestori/il Gestore non potranno/potrà procedere all'attivazione della Numerazione per la raccolta fondi.

Articolo 5

(Valore delle Numerazioni 455XY da rete mobile e da rete fissa e trasparenza informativa)

1. Per le Numerazioni la cui assegnazione è disciplinata dal presente Codice, il valore che il cliente potrà donare tramite ciascun SMS sarà pari ad 1€ e/o 2€.

2. Per le stesse Numerazioni, il valore che il cliente potrà donare effettuando una chiamata da rete fissa potrà variare da un minimo di 2€ ad un massimo di 10€.

3. Il valore della chiamata e/o dell'SMS applicato da ciascun Gestore verrà comunicato di volta in volta per ogni iniziativa da parte dell'Organizzazione destinataria della Numerazione, garantendo la massima trasparenza verso l'utente. Tale comunicazione sarà effettuata sia per l'utilizzo di Numerazioni Comuni, per le quali è previsto il prezzo come definito dall'art. 2, commi 3 e 4, sia per l'utilizzo di Numerazioni non Comuni, per le quali il singolo Gestore, nei limiti stabiliti dal PNN, può scegliere il valore da attribuire allo SMS e alla chiamata in fonia.

Articolo 6

(Impegni dei Gestori nella gestione delle Numerazioni)

1. L'apertura di una Numerazione Comune per la raccolta fondi comporta per tutti i Gestori che aderiscono al Codice l'impegno a non concedere per la stessa iniziativa di

raccolta fondi un'altra numerazione, di uguale o diverso valore, riservata alle rispettive clientele. Ciò al fine di massimizzare l'efficacia della comunicazione. E' ammessa la possibilità per ciascuno dei Gestori sottoscrittori del presente Codice, di aprire secondo le modalità a tal fine definite, singolarmente o insieme ad altri Gestori per la stessa iniziativa di raccolta fondi una diversa Numerazione, da individuarsi tra quelle non Comuni, dandone tempestiva comunicazione agli altri Gestori.

2. Al fine di garantire la trasparenza verso i clienti, conformemente a quanto previsto dall'art. 22, comma 9 del PNN così come modificato dalla delibera 17/17/CIR e s.m.i., le informazioni relative alla raccolta fondi, alle modalità di accesso, al suo funzionamento, alla durata, ai costi, alla gestione dei reclami, allo storno degli addebiti contestati ed alla eventuale detraibilità della donazione, verranno rese disponibili sui siti delle Organizzazioni destinatarie della Numerazione e dei Gestori.

3. Il rendiconto delle somme effettivamente incassate sarà effettuato dai singoli Gestori nei tempi e nei modi concordati singolarmente con le Organizzazioni destinatarie della Numerazione nel Mandato di Rappresentanza, perché legato a differenti sistemi e procedure aziendali.

4. I Gestori prevedono secondo le proprie procedure aziendali le modalità per verificare e gestire eventuali reclami presentati dai clienti sulle donazioni addebitate, garantendo lo storno degli addebiti al cliente che presenti una contestazione in forma scritta (anche attraverso posta ordinaria e/o posta elettronica) entro 30 giorni dal relativo addebito.

5. Nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A alla Delibera n. 8/15/CIR come modificato dalla delibera 17/17/CIR e s.m.i. i Gestori aderenti al Codice si impegnano a comunicare singolarmente o insieme ad altri gestori, alla stessa AGCOM ed al Ministero competente, le informazioni relative all'attivazione delle singole raccolte fondi tramite l'invio di un modello elettronico, secondo le modalità indicate dalle Autorità di cui sopra. Detto invio deve essere effettuato dai Gestori di norma con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio, fatte salve le eccezioni relative alle raccolte fondi caratterizzate dalla necessità e dall'urgenza di far fronte a calamità naturali o emergenze umanitarie nel cui caso la tempistica sarà "il prima possibile".

Articolo 7

(Adempimenti a carico delle Organizzazioni destinatarie della Numerazione)

1. Ai fini implementativi e procedurali interni dei singoli Gestori, una volta assegnata una Numerazione, le Organizzazioni destinatarie della Numerazione dovranno contattare singolarmente ciascun Gestore per le procedure di attivazione dei numeri e per la sottoscrizione del Mandato di Rappresentanza. Sarà cura del Gestore che a nome di tutti comunica l'attribuzione di una Numerazione all'Organizzazione che la richiede, evidenziare che da quel momento in poi termina la fase di operatività condivisa e che l'Organizzazione destinataria della Numerazione dovrà comunicare direttamente con ciascun Gestore.

2. L'Organizzazione destinataria della Numerazione si impegna a dare evidenza in modo chiaro e puntuale dei tempi e delle modalità di utilizzo dei fondi raccolti attraverso il numero 455XY in relazione al progetto, ai sensi di quanto richiamato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31/10/07.

Articolo 8

(Costi posti dai Gestori in capo alle Organizzazioni destinatarie)

1. I Gestori, come previsto dalla delibera 17/17/CIR ed indicato in premessa, possono singolarmente o insieme ad altri Gestori, individuare modalità di remunerazione per le attività e l'utilizzo dei sistemi correlati alla concreta realizzazione del servizio di raccolta fondi da porre in capo alle Organizzazioni Destinatariè così come definito dalla delibera 17/17/CIR per la casistica speciale del servizio di raccolta fondi solidale.
2. Gli oneri a carico delle Organizzazioni destinatarie saranno differenziati relativamente ai servizi di Base ed ai servizi Innovativi.
3. Per quanto concerne i Servizi di base, ed in considerazione della tipologia speciale del servizio di raccolta fondi solidale, i Gestori accettano di richiedere alle Organizzazioni destinatarie i costi variabili ed i costi di configurazione e gestione come definiti dalla delibera 17/17/CIR. Tali categorie di costi tuttavia non coprono interamente i costi sostenuti dagli operatori per tutte le funzionalità ed attività sottese alla fornitura e gestione del servizio.
4. Per quanto concerne gli oneri variabili applicabili ai servizi Base, gli stessi non saranno superiori:
 - i) a quanto previsto per la raccolta da rete fissa (prezzi approvati da AGCOM per l'operatore Telecom Italia) per i servizi di raccolta da fisso;
 - ii) a quanto previsto dalle più recenti decisioni dell'Autorità, relativamente alla raccolta da rete mobile verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito al chiamato per i servizi di raccolta da mobile. Quanto sopra, tenendo in

massima considerazione che il servizio di raccolta fondi solidale è una iniziativa ad elevato valore sociale la cui rilevanza è stata più volte sottolineata anche dall'Autorità.

5. per quanto concerne gli oneri di configurazione e gestione applicabili ai servizi Base, gli stessi, come previsto dalla delibera 17/17/CIR remunereranno solamente i costi sottesi alla configurazione delle numerazioni, alla gestione delle piattaforme intelligenti, IVR, alle attività di test, ed alla registrazione e configurazione dei messaggi. Tali oneri potranno essere differenti tra i diversi Gestori, ed ogni Gestore comunicherà separatamente alle Organizzazioni destinatarie i propri valori in sede di negoziazione commerciale. Ad ogni buon conto come richiesto dalla delibera 17/17/CIR i valori massimi imputabili, da ciascuno dei gestori alle organizzazioni destinatarie, saranno:

- i) alle numerazioni assegnate in modalità permanente saranno di 13.000€/per ogni anno di utilizzo per un massimo di 3 campagne annuali; per ogni campagna ulteriore rispetto alle 3 previste verrà applicato un valore massimo aggiuntivo pari a quello del successivo punto ii),
- ii) alle numerazioni assegnate in modalità temporanea saranno di 8.000/€/campagna.

Nel rispetto di tale valore massimo ogni Gestore definirà oneri legati all'utilizzo delle numerazioni temporanee differenziati per fasce con valori decrescenti in proporzione ai volumi di traffico sviluppati dalla specifica campagna di raccolta, come disposto dalla delibera n. 17/17/CIR, e tenuto conto di criteri di proporzionalità, sostenibilità del costo tenuto conto di quanto previsionalmente raccolto dall'associazione richiedente, equità e ragionevolezza.

6. I Gestori si riservano, semestralmente e/o al termine dell'esercizio annuale, essendo la remunerazione, disciplinata al comma 5 che precede, dipendente dall'andamento delle Raccolte Fondi e del numero di campagne attivate su Numerazioni Permanenti e su Numerazioni Temporanee, di rivedere i prezzi massimi applicabili laddove i costi sostenuti dai Gestori (relativamente alle categorie disciplinate dalla delibera 17/17/CIR) non fossero stati interamente coperti con la conseguente previsione di conguagli da richiedere alle Organizzazioni destinatarie. I Gestori possono esercitare la facoltà di rivedere i prezzi del presente Codice previa comunicazione all'Autorità e a valle dell'ottenimento di una esplicita approvazione da parte della stessa. La richiesta da parte dei gestori deve pervenire, formalmente, corredata da una documentazione che attesti gli effettivi costi sostenuti almeno nell'anno precedente alla richiesta.

7. Per quanto concerne i Servizi innovativi, attivabili facoltativamente da parte dei Gestori, gli oneri applicabili da parte dei Gestori alle Organizzazioni destinatarie saranno definiti tra le parti (Gestore/Gestori e Organizzazioni destinatarie) in base a libere negoziazioni commerciali, secondo criteri di equità e ragionevolezza e non discriminazione rispetto ai soggetti richiedenti così come definito dalla delibera 17/17/CIR.

Articolo 9

(Adesione di altri Gestori)

1. Tutti i Gestori che intendono utilizzare le numerazioni 455XY per effettuare raccolte fondi per fini benefici di utilità sociale devono aderire al presente Codice. La perdita dei requisiti soggettivi (es. titolo autorizzatorio) comporta la decadenza dallo status di aderente al Codice e quindi l'impossibilità ad utilizzare le numerazioni 455XY per la raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale.

2. L'adesione al Codice da parte del Gestore comporta il dovere per quest'ultimo di rispettare gli impegni previsti dal Codice.

3. L'adesione al Codice da parte di altri Gestori potrà avvenire tramite firma dello stesso da parte di un rappresentante legale, previa informativa a tutti gli aderenti.

4. Il recesso dal Codice avviene tramite comunicazione da parte di un rappresentante legale ai Gestori firmatari.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. I Gestori si impegnano a pubblicare il presente Codice nei loro siti internet.

2. L'attività di cui al presente Codice è svolta in linea con le disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta in vigore, in particolare quelle emanate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed in generale nel rispetto dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti.

3. I firmatari del presente Codice si impegnano ad apportare tempestivamente gli adeguamenti che si rendessero necessari al Codice stesso.

4. Il presente codice si applica a tutte le richieste di apertura di una numerazione 455XY e/o di ogni singola configurazione del servizio.

5. Il presente Codice sostituisce il precedente Codice di Autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche.

Letto, confermato e sottoscritto da:

Clouditalia Telecomunicazioni

Convergenze

COOP Italia

Fastweb

PosteMobile

TIM S.p.A.

Tiscali Italia S.p.A.

TWT

Vodafone Italia

Wind Tre S.p.A.
